

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4856

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori BESSO CORDERO e IULIANO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 OTTOBRE 2000 (*)

—————

Modifiche alla legge 25 marzo 1993, n. 81, in materia di
rieleggibilità del sindaco e del presidente della provincia

—————

(*) *Testo non rivisto dai presentatori.*

ONOREVOLI SENATORI. - La legge 25 marzo 1993, n. 81, ha introdotto alcuni principi fortemente innovativi rispetto alla normativa precedente soprattutto per quanto concerne l'elezione diretta dei sindaci, rinnovando in modo sostanziale l'amministrazione dei comuni.

La stessa legge, all'articolo 2, comma 2, prevede, peraltro, un limite al numero di mandati che sia il sindaco sia il presidente della provincia possono ricoprire: «Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco e di presidente della provincia non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alle medesime cariche».

I motivi che avevano allora ispirato l'introduzione di questo limite paiono però ad oggi privi di significato.

Infatti alla luce dei risultati positivi che la riforma ha comunque introdotto si può ragionevolmente dire che ogni dubbio ed ogni timore sono ormai da ritenersi superflui.

I molti cambiamenti intervenuti nelle varie realtà locali, una migliore e più efficiente amministrazione locale, accompagnata dal

fatto che molti sindaci siano ormai giunti al loro secondo mandato, consigliano l'eliminazione di questo limite al fine di permettere la prosecuzione del mandato amministrativo quando lo stesso sia confortato dal giudizio degli elettori.

In più pare utile sottolineare che la previsione illustrata dal presente disegno di legge è in sintonia sia con le disposizioni della legge costituzionale sull'elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto ordinario sia con il disegno di legge costituzionale sull'elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto speciale ormai prossimo alla definitiva approvazione.

Entrambe le disposizioni non prevedono, fatta eccezione per la Sicilia, alcun limite al numero dei mandati, per cui pare opportuno sottolineare come l'eliminazione di questo limite dia omogeneità alle diversi leggi elettorali vigenti nel nostro paese.

In questa direzione, l'articolo 1 del disegno di legge prevede l'abrogazione del comma 2 dell'articolo 2 della legge n. 81 del 1993, rispondendo alle premesse illustrate.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1

1. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge
25 marzo 1993, n. 81, è abrogato.